

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 11888

Roma, 17 aprile 2025

OGGETTO: Circolare prot. n. 9402 ⁽¹⁾ del 26 marzo 2025, avente ad oggetto "Procedure per accertamento svolgimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010" - Protocollazione attestato di frequenza con profitto al corso di formazione.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 9402 ⁽¹⁾ del 26 marzo 2025, avente ad oggetto "*Procedure per accertamento svolgimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010*", con la quale è stato previsto che gli ispettori ope legis sono tenuti ad inviare all'organismo di supervisione competente (DGT o Autorità a Statuto speciale), tramite PEC, l'attestato di frequenza con profitto al corso di formazione entro il termine del 31 marzo 2025 stabilito dalla circolare prot. n. 35518 ⁽²⁾ del 12 dicembre 2024.

Tenuto conto di quanto sopra, le DDGGTT o le Autorità a Statuto Speciale dovranno procedere esclusivamente alla protocollazione degli attestati ricevuti tramite la piattaforma DocuMIT messa a disposizione dalla scrivente Amministrazione.

Si evidenzia infatti che, al momento, non è richiesto di procedere né con l'iscrizione dell'ispettore al Registro Unico degli Ispettori (RUI), istituito ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, né con l'aggiornamento dei dati relativi alla formazione.

Con riferimento all'attività di associazione tra i centri autorizzati allo svolgimento delle revisioni per i mezzi leggeri e l'ispettore responsabile tecnico, di competenza degli uffici delle Amministrazioni provinciali, si raccomanda di verificare, in fase di nuova associazione, che l'ispettore abilitato o autorizzato prima del 31 dicembre 2010 abbia regolarmente svolto la formazione di aggiornamento entro il suddetto termine del 31 marzo 2025.

Infine, la scrivente Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione al fine di accertare l'effettivo svolgimento della formazione di aggiornamento da parte degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.

Si ribadisce che le modalità di iscrizione al RUI e i relativi obblighi di aggiornamento saranno disciplinati con successivo provvedimento della scrivente Amministrazione.

Con la presente, si sostituiscono i contenuti della circolare prot. n. 40085 ⁽³⁾ del 20 dicembre 2022. Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Stefano Fabrizio Riazola

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1020183 o "la motorizzazione 2025" pag. 2025/148.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1018522 o "la motorizzazione 2024" pag. 2024/587 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2024.12/01.

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1005639 o "la motorizzazione 2022" pag. 2022/604 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2022.12/02.